



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il D.L. n. 04 del 4 febbraio 2010, come convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 31 marzo 2010, istitutivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136 - e, in particolare gli artt. 110 e segg. recanti disposizioni relative al funzionamento e all'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTA la L. n. 228 del 24 dicembre 2012 – Legge di stabilità per l'anno 2013 – che ha esteso ai procedimenti soggetti alla normativa antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 il principio di cui all'articolo 45 dello stesso Codice Antimafia circa la devoluzione a titolo originario dei beni confiscati al patrimonio dello Stato e la conseguente tutela dei terzi creditori in buona fede;

VISTI i commi da 194 a 206 dell'articolo 1 della sopra citata Legge, disciplinanti un apposito procedimento giudiziario/amministrativo, che prevede l'intervento del Giudice che ha disposto l'applicazione della misura ablatoria ai fini dell'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito, nonché delle condizioni di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 159/2011 e dell'Agenzia Nazionale per i successivi adempimenti connessi al soddisfacimento dei crediti ammessi e, in particolare:

il comma 201 che dispone che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

il comma 203 che dispone che il piano di pagamento dei creditori formato dall'ANBSC non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso;

VISTO il decreto direttoriale emesso in data 13 ottobre 2017, protocollo n. 47231, con il quale l'ANBSC dava esecuzione a quanto disposto dal comma 201 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, approvando gli elenchi presenti negli allegati "A" e "B" contenenti rispettivamente i provvedimenti giudiziari acquisiti dall'ANBSC alla data del 30 giugno 2017 e gli immobili posti a garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto nell'ambito delle procedure di ammissione del credito di cui all'allegato A, ad esclusione dei beni che risultavano già



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

destinati e consegnati per le finalità di legge da questa Agenzia Nazionale o, ancor prima, dall'Agenzia del Demanio;

CONSIDERATO che dalla data di emissione del suddetto decreto, l'ANBSC ha ricevuto dalle Cancellerie dei Tribunali, ulteriori provvedimenti di ammissione dei crediti ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228:

CONSIDERATO che al fine di adeguare il suddetto decreto all'ammontare dei crediti ammessi fino al 31 marzo 2023, in data 24 maggio e 23 giugno 2023, il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario integrare gli elenchi contenuti nei suddetti allegati per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 203 della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO il decreto direttoriale adottato in data 11 luglio 2023, protocollo n. 48072, con il quale l'ANBSC ha approvato gli allegati A e B, a seguito della modifica approvata dal Consiglio direttivo e ha disposto la liquidazione, al fine di soddisfare i creditori indicati nell'allegato A, in via prioritaria, di tutti i beni immobili individuati ed indicati nell'allegato elenco B, nonché nel caso in cui questi non siano sufficienti e nell'ulteriore caso in cui il bene immobile oggetto della garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto risulti già destinato e consegnato per le finalità di legge da questa Agenzia Nazionale o, ancor prima, dall'Agenzia del Demanio, quelli contenuti nell'Allegato C;

CONSIDERATO che successivamente alla data di adozione del decreto direttoriale n. 48072/2023 sono pervenute ulteriori richieste di modifica degli allegati A e B, che richiedono l'inserimento di ulteriori crediti a seguito di provvedimenti di ammissione degli stessi ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'esclusione di altri crediti dichiarati inammissibili;

CONSIDERATO che, al fine di integrare il suddetto decreto con i crediti ammessi e le richieste pervenute dopo la pubblicazione dello stesso, il Consiglio Direttivo, nelle sedute del 20 dicembre 2023 e del 26 marzo 2024, ha approvato gli elenchi di cui agli allegati A e B per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 203 della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

RILEVATO che nelle sedute del 20 dicembre 2023 e del 26 marzo 2024 il Consiglio Direttivo ha deliberato, tra l'altro, l'approvazione della proposta di aggiornamento degli allegati A e B;

VISTO l'allegato A integrato, che costituisce parte integrante del presente atto, contenente l'elenco dei provvedimenti giudiziari di ammissione dei crediti anche prededucibili, acquisiti dall'ANBSC successivamente alla data del 31 marzo 2023;

VISTO l'allegato B integrato, che costituisce parte integrante del presente atto, contenente l'elenco degli immobili posti a garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto nell'ambito delle procedure di ammissione del credito di cui all'allegato



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

A, ad esclusione dei beni che risultano già destinati e consegnati per le finalità di legge da questa Agenzia Nazionale o, ancor prima, dall'Agenzia del Demanio;

VISTO l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente atto, contenente l'elenco dei beni immobili da porre in liquidazione nel caso in cui le risorse finanziarie acquisite mediante la liquidazione dei beni immobili presenti nell'allegato "B" non siano sufficienti a soddisfare i crediti di cui all'allegato "A" e nell'ulteriore caso in cui il bene immobile oggetto della garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto risulti già destinato e consegnato per le finalità di legge da questa Agenzia Nazionale o, ancor prima, dall'Agenzia del Demanio,

VISTO, ancora, il già richiamato comma 201 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 che dispone che l'Agenzia procede alla liquidazione degli stessi, da realizzarsi con le modalità di cui agli artt. 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e che gli eventuali beni residui rimasti invenduti possono essere destinati, assegnati o venduti ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto legislativo;

DECRETA

l'integrazione del citato Decreto direttoriale n. 48072 dell'11/07/2023, al fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori anche preeducibili ammessi, in via giudiziale, al riconoscimento del loro diritto e degli allegati A e B, parte integrante del provvedimento.

La liquidazione, al fine di soddisfare i creditori indicati nell'allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento, in via prioritaria, di tutti i beni immobili individuati ed indicati nell'allegato elenco B, anch'esso parte integrante del Decreto.

Nel caso in cui le risorse finanziarie acquisite mediante la liquidazione dei beni immobili presenti nell'allegato "B" non siano sufficienti a soddisfare i crediti di cui all'allegato "A" e nell'ulteriore caso in cui il bene immobile oggetto della garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto risulti già destinato e consegnato per le finalità di legge da questa Agenzia Nazionale o, ancor prima, dall'Agenzia del Demanio, si procederà alla liquidazione dei beni immobili individuati nell'elenco dell'allegato "C" che costituisce parte integrante del presente atto.

Il ricavato della liquidazione è versato, ai sensi del comma 202 dell'art. 1, al Fondo Unico Giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di pagamento dei crediti, da realizzarsi previa redazione del relativo piano di pagamento da comunicare ai creditori, che non può prevedere, per ciascun credito, pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il minor importo ricavato dalla liquidazione.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Ai fini dell'effettivo pagamento, l'ANBSC dovrà acquisire dal creditore apposita dichiarazione che attesti il permanere della titolarità del diritto come riconosciuto in sede giudiziale.

I beni residui, per i quali non è possibile realizzare la vendita o la stessa non è risultata necessaria per il soddisfacimento dei crediti, possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.lgs. n. 159/2011, solo a seguito di espresso provvedimento di revoca della presente destinazione.

È confermata ogni altra disposizione di cui al Decreto direttoriale n. 48072 dell'11/07/2023, del quale il presente provvedimento costituisce integrazione e parziale rettifica.

Il presente Decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ANBSC con effetto di pubblicità in favore dei soggetti a qualunque titolo interessati allo svolgimento della presente procedura.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso giurisdizionale unicamente dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, con sede in Roma, la cui competenza funzionale è disposta ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 4 del 04/02/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 31/03/2010, nonché dell'art. 114 del D.lgs. n. 159/2011.

Roma, data del protocollo

Il Direttore

Prefetto Bruno CORDA

BRUNO
CORDA
08.05.2024
14:47:56
GMT+01:00

